

REGOLAMENTO (CEE) N. 2962/92 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 1992

che rettifica il regolamento (CEE) n. 1641/91 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1641/91 della Commissione, del 14 giugno 1991, che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti necessari per la loro applicazione⁽³⁾, è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2928/92⁽⁴⁾;

considerando che da una verifica ha evidenziato un errore nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/91; che occorre pertanto rettificarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'allegato I, parte 8ª del regolamento (CEE) n. 1641/91, gli importi compensativi monetari applicabili al Regno Unito e corrispondenti ai codici NC 1902 11 10 e 1902 11 90 sono sostituiti da « — ».

2. All'allegato I, parte 8ª del regolamento (CEE) n. 1641/91, l'importo compensativo monetario applicabile in Italia e corrispondente al codice 1902 11 90 è sostituito da « — ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile su richiesta dell'interessato a decorrere dal 12 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 153 del 17. 6. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 295 del 12. 10. 1992, pag. 1.